

CAMERA DEI DEPUTATI N. 627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, BORGOGGIO, COLUCCI, DE CARLI,
LA GANGA, ORCIARI, PIRO, PIERMARTINI**

Presentata il 7 luglio 1987

Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La trasparenza nelle operazioni bancarie è problema tra i più significativi che occorre risolvere se si vuole conseguire una maggiore efficienza del mercato del credito, nell'interesse di tutti i soggetti che in esso si trovano ad operare, e ad un tempo un equo e moderno regolamento dell'attività bancaria.

Il problema riguarda sia le operazioni bancarie principali, attive e passive, sia quelle accessorie.

Per quanto riguarda le operazioni attive, una componente non trascurabile del problema è rappresentata — come hanno recentemente dimostrato importanti ricerche svolte sull'argomento — dal costo effettivo del credito, che è ben difficilmente noto agli stessi beneficiari dei prestiti, siano essi privati cittadini od imprese.

Non vi sono infatti indicatori specifici in materia, né tanto meno le banche comunicano il costo effettivo ai clienti.

Le negoziazioni fra banche e clienti si svolgono di regola sulla semplice considerazione del tasso di interesse. Tuttavia da un canto, soprattutto nelle operazioni a breve termine — o teoricamente tali — la banca non sempre determina per iscritto il saggio dell'interesse, e spesso si riserva la facoltà di variarlo in qualsiasi momento, in pratica a sua discrezione; dall'altro è noto che il tasso di interesse non è affatto l'unica componente del costo effettivo del credito. Per arrivare a tale costo effettivo è infatti necessario aggiungere al tasso di interesse una serie di cosiddetti oneri accessori, come le commissioni e le provvigioni di varia natura, i rimborsi spese, gli oneri connessi alle

modalità di applicazione della valuta, e via dicendo.

L'importanza di tali oneri è spesso determinante. Per passare dal tasso nominale d'interesse al costo effettivo del credito è infatti necessario aggiungere un onere di diversi punti percentuali.

Peraltro, non è sempre facile per i fruitori calcolare il costo complessivo del credito, anche perché di rado risultano adeguatamente preparati in materia; e, come si diceva, essi non possono neanche fare affidamento su un tasso d'interesse inizialmente determinato in modo inoppugnabile, e che non subisca poi variazioni unilaterali, o risulti almeno ragionevolmente costante.

I beneficiari del credito finiscono quindi per prendere spesso decisioni errate, hanno una mobilità finanziaria limitata e pagano in sostanza di più di quanto pagherebbero se il mercato, in cui le condizioni dei prestiti sono negoziate, fosse più trasparente.

Il problema non riguarda soltanto il nostro Paese. Esso si è posto infatti anche in altre realtà, nelle quali tuttavia è stato almeno parzialmente risolto. Tipiche in materia sono le esperienze americana ed inglese soprattutto in materia di credito al consumo, ormai da anni regolate da una particolare disciplina chiamata *truth in leading*, cioè letteralmente la verità nelle concessioni creditizie.

Si tratta di una normativa che impone al prestatore l'obbligo di informare in modo inequivocabilmente chiaro e standardizzato il debitore sul costo effettivo del credito e l'obbligo di inserire tale informazione nella pubblicità fatta sui finanziamenti. L'informazione standardizzata mira appunto a far sì che i debitori siano in grado di decidere consapevolmente e di comparare il costo delle varie fonti creditizie cui hanno la possibilità di attingere. Essa prevede, in concreto, che il contratto di prestito debba contenere la descrizione precisa dell'onere finanziario e il tasso globale annuo espresso in termini percentuali sul prestito. L'onere finanziario, sempre in base alla disciplina citata, comprende praticamente tutti i costi connessi con l'erogazione del credito.

Anche da noi, l'indicazione del costo complessivo del credito attraverso una sola aliquota omnicomprensiva ed una chiara informazione al riguardo, che solo su tali basi può essere completa e veritiera, possono contribuire in maniera determinante a risolvere i problemi sopra evidenziati.

Ne beneficerebbe, a ben vedere, anche la gestione delle banche, oggi assai appesantita dalla complessità e dalla diversificazione delle condizioni applicate ai crediti, che verrebbero notevolmente semplificate e razionalizzate; ed è lecito presumere che si svilupperebbe una più incisiva e trasparente concorrenza tra le banche, basata sulla chiara indicazione del reale costo dei crediti che la clientela potrebbe allora comparare fino a cogliere la stessa maggiore convenienza dell'uno piuttosto che dell'altro.

Sono evidenti, d'altro canto, i vantaggi per gli utilizzatori del credito; ed è intuitivo che quando questi siano imprese tali vantaggi — ed anzitutto una gestione finanziaria consapevole e più ampiamente programmata, per non dire del probabile abbassamento del costo complessivo del credito — non potrebbero non ripercuotersi sull'intera economia del Paese, contribuendo così in qualche misura allo stesso auspicato rilancio dell'occupazione.

Gli obiettivi della presente proposta di legge sono pertanto quelli di introdurre anche nel nostro ordinamento una normativa volta a realizzare una piena e veritiera informazione riguardo al costo e alle condizioni del credito; ed eguali obiettivi vanno perseguiti riguardo ai depositi di danaro presso le banche e ai servizi bancari, in relazione ai quali difetta in misura non diversa, per comune esperienza della grande maggioranza dei cittadini, la necessaria trasparenza in relazione a tassi e condizioni.

* * *

Il provvedimento si divide in quattro capi, i primi tre concernenti, rispettivamente, le operazioni attive, passive ed accessorie, mentre il capo IV contiene le

disposizioni comuni a tutte le categorie di operazioni bancarie nonché quelle finali di coordinamento con la previgente legislazione.

In relazione alle operazioni attive di cui al capo I, è parso opportuno individuare i contratti ai quali dovrà applicarsi il provvedimento attraverso il riferimento ai « contratti con i quali le banche esercitano il credito » (articolo 1, comma 1). Il riferimento contiene in primo luogo un elemento soggettivo, là dove si fa cenno alle banche, che vale a fornire una prima delimitazione dei suddetti contratti in base al fatto che essi siano conclusi da un'azienda o da un istituto di credito nell'esercizio della sua attività di impresa; come si è fin dall'inizio implicitamente evidenziato non si è infatti voluto estendere l'applicazione del provvedimento, almeno in una prima fase, a settori — e contratti — parabancari che per la loro eterogeneità e indeterminata giuridico-economica sarebbero fonte di rilevanti incertezze interpretative. Inoltre il suddetto riferimento pone l'accento sulla funzione economica dell'esercizio del credito (come distribuzione dei capitali), rendendo applicabili le disposizioni del provvedimento a tutte le figure contrattuali attraverso le quali le banche realizzano tale funzione, a prescindere da come, sotto il profilo propriamente giuridico, gli schemi causali dei vari contratti ne tengono conto; ciò sempre al fine di evitare, per quanto possibile, l'emergere di perplessità applicative.

Le successive disposizioni dell'articolo 1 costituiscono, relativamente alle operazioni attive, il nucleo del provvedimento, imponendo l'indicazione del « costo complessivo del credito » attraverso un'unica aliquota percentuale, posticipata, in ragione di anno, e precisando altresì che tale costo deve essere comprensivo non solo degli interessi, ma anche delle provvigioni, delle spese e di ogni altro costo accessorio che la banca richieda al beneficiario del credito, in quanto tale.

Non si è ritenuta opportuna un'indicazione dettagliata di tali costi, che è parsa, se non impossibile, certo contro-

produttore per via della molteplicità delle operazioni attive e delle diverse prestazioni (e costi) della banca che caratterizzano diversamente ogni singola operazione, e della conseguente probabile incompletezza di ogni elencazione, per quanto ampia e dettagliata.

Resta comunque necessario distinguere all'interno del costo complessivo del credito la quota-parte imputabile ad interessi, soprattutto in considerazione dell'eventuale inadempimento del cliente. Il terzo comma dispone pertanto nel senso che del costo complessivo del credito va indicata anche la composizione, distinguendo le quote percentuali relative, rispettivamente, agli interessi ed ai costi accessori di ogni genere. Naturalmente l'indicazione della composizione deve essere « reale », deve cioè trovare oggettivo fondamento.

L'ultimo comma dell'articolo esclude dal costo complessivo del credito le commissioni e i rimborsi per i servizi che la banca svolga sì a favore del beneficiario del credito, ma non perché questo è tale; per quei servizi, cioè, che non sono espletati dalla banca ai fini della stessa concessione o della mera (o più semplice) fruizione del credito. È evidente, infatti, che nulla autorizza a ricomprendere nel costo complessivo del credito le provvigioni, le commissioni, le spese, ecc. che le banche richiedono ai clienti per la prestazione di servizi autonomi rispetto all'erogazione del credito, anche se ad esso collegati.

Se, ad esempio, in un'operazione di finanziamento si innestano servizi di pagamento, di trasferimento di fondi, di gestione di fondi, di investimento dei medesimi e via dicendo, va tenuto ben distinto ciò che è la componente finanziamento e ciò che è la componente rappresentata dai servizi di altra natura: per questi ultimi devono ovviamente continuare a sussistere tariffe specifiche.

Si dispone peraltro che qualora sussista un collegamento tra tali servizi ed il credito, la banca sia tenuta ad indicare nei contratti di cui al comma 1 dell'articolo 1 il titolo che giustifica ogni commissione o spesa non compresa nel

costo complessivo del credito, nonché il suo esatto ammontare.

Affinché il beneficiario del credito abbia un'effettiva e consapevole conoscenza delle clausole contrattuali relative al costo del credito viene richiesto dall'articolo 2 che esse siano specificamente approvate per iscritto; in mancanza della sottoscrizione, le clausole sono nulle e sono dovuti i soli interessi legali, i quali sostituiscono in tal caso tutte le componenti del costo complessivo del credito di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettere a) e b). Resta ovviamente fermo, qui come in relazione alle altre ipotesi di nullità indicate dal provvedimento, che l'eventuale nullità delle clausole non importa, in base ai principi, la nullità dell'intero contratto. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede altresì l'efficacia delle clausole concernenti le commissioni e le spese per i servizi collegati solo se al momento della conclusione del contratto siano state anch'esse approvate per iscritto dal fruitore del credito.

I successivi articoli 3 e 4 traggono origine dalla constatazione, alla quale in precedenza si è accennato, che la parte economicamente più significativa dei contatti con i quali le banche esercitano il credito — quanto meno, a breve termine — è attualmente caratterizzata da clausole contrattuali che prevedono la possibilità per le banche di modificare in qualunque momento il tasso di interesse.

Viene pertanto prevista con l'articolo 3 la nullità della clausola inserita nei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, con la quale, in violazione di tale disposizione il costo complessivo del credito non sia indicato attraverso un'aliquota che non solo deve essere unica, percentuale, posticipata ed annua, ma deve anche essere — ovviamente — predeterminata. Si precisa altresì che non può ritenersi tale la clausola che rinvii, ai fini della determinazione del costo complessivo del credito, alle condizioni praticate usualmente sulla piazza dalle aziende e dagli istituti di credito. E si precisa ancora che nell'ipotesi in cui la clausola sia colpita da

nullità sono dovuti i soli interessi nella misura legale.

L'articolo 4 completa la normativa disponendo che il costo complessivo del credito possa variare in senso sfavorevole al beneficiario del credito solo in base ad uno specifico accordo delle parti, espresso per iscritto sotto pena di nullità. È chiaro infatti che sarebbero altrimenti perfettamente inutili le disposizioni precedenti relative alla composizione e alla determinazione del costo complessivo del credito, nonché alla effettiva conoscenza di questo da parte del cliente, se la banca potesse poi modificare unilateralmente l'aliquota in precedenza indicata.

Tuttavia, per non irrigidire inopportuno il mercato del credito, anche in considerazione delle esigenze di governo di tale mercato da parte della Banca d'Italia, nei contratti a tempo indeterminato si consente alla banca di riservarsi la facoltà di modificare unilateralmente il costo complessivo del credito, ma esclusivamente nell'ipotesi e nei limiti in cui la mutata situazione del mercato finanziario lo richieda. Il patto col quale la banca si riserva tale facoltà deve essere specificamente approvato per iscritto dal beneficiario del credito, sotto pena di nullità.

Si è previsto, in ogni caso, che nella suddetta ipotesi di variazione unilaterale del costo complessivo del credito la banca debba comunicare con lettera spedita o consegnata al beneficiario del credito (od anche, ovviamente, a mezzo estratto conto), la modifica del costo complessivo del credito, e che tale modificazione acquisti efficacia solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Viene inoltre espressamente riconosciuto il diritto del beneficiario del credito di recedere in tal caso senza alcun preavviso, e ciò anche in presenza di eventuali patti difformi.

Gli articoli 5 e 6 dispongono, rispettivamente, che il costo complessivo del credito debba essere conteggiato con valuta dal giorno, feriale o festivo, in cui il credito è stato utilizzato e che agli interessi scaduti — nulla ovviamente può essere do-

vuto per la componente del costo complessivo del credito di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 — si applica l'articolo 1283 del codice civile in tema di anatocismo, senza che siano ammessi usi contrari.

L'articolo 7 consente usi difformi rispetto alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 nella ipotesi di scoperto di conto per un periodo non superiore a sette giorni, considerata la peculiarità di tale operazione connessa al conto corrente bancario. Si prevede peraltro che, quali che siano gli eventuali usi difformi, in nessun caso il saggio degli interessi dovuti alla banca possa essere superiore al più elevato costo complessivo del credito applicato dalla banca nelle aperture di credito e indicato nel prospetto previsto dall'articolo 13 del provvedimento stesso.

Il capo II, relativo alle operazioni passive, si compone di quattro articoli.

Il primo, l'articolo 8, prevede anzi tutto che nei depositi di danaro presso una banca — per uniformità di lessico tra i vari titoli del provvedimento la disposizione privilegia il linguaggio economico riferendosi ai « contratti con i quali le banche raccolgono somme di danaro presso il pubblico » — la misura degli interessi dovuti al cliente non può essere inferiore a quella legale. Di questa si auspica peraltro il periodico adeguamento, in relazione ai mutamenti della situazione finanziaria. La disposizione intende evidentemente tutelare la fascia della clientela bancaria più sprovvista o più debole nei rapporti con la banca, alla quale spesso non vengono riconosciuti sui depositi neanche gli interessi legali; ed è tanto più necessaria, considerato il disposto dell'articolo 1284, secondo comma, del codice civile, in ragione del comma 2 dell'articolo 8, che impone alle parti di determinare per iscritto e direttamente la misura degli interessi (così che non sarebbe sufficiente la pattuizione scritta di criteri, pur sicuramente prevedibili, atti a determinare tale misura). In mancanza di una siffatta determinazione del saggio degli interessi, questi sono dovuti in mi-

sura pari al tasso ufficiale di sconto, in deroga alle disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 1284 del codice civile.

Viene inoltre previsto (articolo 8, comma 3) che il saggio degli interessi convenuto debba essere annotato sul libretto di deposito eventualmente rilasciato dalla banca; in tal caso l'annotazione sul libretto è circostanza necessaria e sufficiente per provare la misura degli interessi nei rapporti tra banca e depositante.

L'articolo 9 costituisce il *pendant* in tema di operazioni passive del precedente articolo 4, relativo alle operazioni attive. Esso prevede infatti che nei depositi di danaro la misura degli interessi possa variare in senso sfavorevole al cliente solo per mutuo consenso, espresso dalle parti per iscritto sotto pena di nullità; e consente tuttavia alla banca di inserire nei contratti conclusi a tempo indeterminato un patto, valido peraltro solo se specificamente sottoscritto dal cliente, con il quale si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il saggio degli interessi, nel solo caso e nei limiti in cui la mutata situazione del mercato finanziario lo richieda. Analoghe a quelle previste in relazione alle operazioni attive sono anche le disposizioni relative, in tale ipotesi, alla comunicazione della variazione del saggio di interesse, alla decorrenza di detta variazione, al recesso del cliente. Per ovvie ragioni, viene peraltro previsto che la comunicazione vada sostituita, nell'ipotesi di emissione di libretti di deposito al portatore, dall'esposizione nei locali della banca aperti al pubblico di un avviso col quale si renda nota la variazione. Resta fermo, peraltro, che in occasione della prima presentazione del libretto successiva alla variazione la banca deve annotare il nuovo tasso sul libretto.

L'articolo 10 dispone che gli interessi sui depositi di danaro decorrono dal giorno del versamento fino a quello del prelevamento, giacché nell'attuale stato di evoluzione del mercato finanziario non ha più alcuna giustificazione la prassi che ne posticipa la decorrenza al primo giorno

non festivo successivo a quello del versamento e ne anticipa la cessazione al giorno antecedente il rimborso.

L'ultimo articolo del capo II (articolo 11) prevede anche in relazione alle operazioni passive che le clausole relative alle provvigioni, spese, ecc. richieste dalla banca in relazione ai depositi di danaro o per i servizi bancari a questi collegati sono efficaci solo se il depositante le abbia specificamente approvate per iscritto.

Il capo III relativo alle operazioni accessorie contiene un solo articolo (articolo 12), il cui comma 1 prevede anche per quanto concerne i servizi la necessità di una specifica approvazione scritta delle clausole relative a provvigioni, spese, ecc. affinché queste siano efficaci nei confronti del fruitore. Il comma 2 esclude però l'applicazione della disposizione ai singoli incarichi per espletare i quali la banca richieda un compenso onnicomprensivo non superiore a ventimila lire; peraltro la disposizione del comma 1 non si applica solo se le indicazioni relative al costo di tali servizi siano ricomprese nell'avviso previsto dal successivo articolo 13 (e vedi di questo il riferimento operato dal comma 1, lettera c), ad « ogni altro incarico che la banca intenda includere nel prospetto »). Il comma 3 precisa espressamente che, oltre alle disposizioni di questo titolo, ai servizi bancari si applicano anche le altre disposizioni del provvedimento ad essi relative.

Il capo IV, infine, obbliga con l'articolo 13 le banche ad esporre nei propri locali un avviso nel quale sia riportato il testo della legge di cui si propone l'approvazione ed un prospetto contenente i dati essenziali relativi alle operazioni bancarie.

Viene altresì previsto che le indicazioni contenute nel prospetto possano comprendere per ciascun tipo di operazione una pluralità di aliquote (del costo complessivo del credito, o degli interessi dovuti dalla banca sui depositi di danaro), sempre che venga puntualmente rispettato il disposto dell'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64, che per ragioni sistematiche viene trascritto, completando con esso la disciplina della trasparenza nelle operazioni bancarie.

L'articolo 14 intende assicurare ai clienti della banca, con riferimento ai contratti di durata, anche una piena informazione sull'andamento del rapporto, che del resto la maggioranza delle banche già assicura spontaneamente alla clientela, almeno nei rapporti di conto corrente.

L'articolo 15 prevede che le disposizioni della legge proposta non possano essere derogate pattiziamente se non a favore del cliente.

È parso invece superfluo ribadire, in quanto del tutto pacifico in base ai principi, che gli unici usi che mantengono o possono assumere efficacia nella materia regolata dal provvedimento sono quelli richiamati dal suo stesso articolo 7, primo comma.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I OPERAZIONI ATTIVE

ART. 1.

1. Nei contratti con i quali le banche esercitano il credito deve essere indicato il costo complessivo del credito attraverso un'unica aliquota percentuale, posticipata, in ragione di anno.

2. Il costo complessivo del credito deve ricomprendere:

a) gli interessi che il beneficiario del credito è tenuto a corrispondere alla banca;

b) le provvigioni, le commissioni, le spese, i costi accessori ed ogni altro rimborso o somma il cui pagamento sia richiesto dalla banca in relazione all'erogazione del credito.

3. Del costo complessivo del credito va altresì indicata la reale composizione, distinguendo le quote percentuali relative alle componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

4. Sono escluse dal costo complessivo del credito le commissioni e le spese per i servizi bancari autonomi rispetto all'erogazione del credito: tuttavia se tali servizi sono collegati all'erogazione o all'utilizzazione del credito come nel caso della commissione di massimo scoperto, per ciascuna commissione o spesa deve essere indicato il titolo che la giustifica ed il suo esatto ammontare.

ART. 2.

1. Le clausole relative al costo complessivo del credito devono essere specificamente approvate per iscritto dal beneficiario del credito. In mancanza di tali

sottoscrizioni le clausole sono nulle e sono dovuti i soli interessi nella misura legale.

2. Le clausole concernenti le commissioni e le spese per i servizi bancari collegati sono efficaci nei confronti del beneficiario del credito se questi le ha specificamente approvate per iscritto. In mancanza, nulla è dovuto.

ART. 3.

1. È nulla la clausola con la quale il costo complessivo del credito venga determinato attraverso il rinvio alle condizioni praticate usualmente sulla piazza dalle aziende o dagli istituti di credito, o nella quale tale costo non sia comunque direttamente indicato attraverso un'unica aliquota percentuale, posticipata, annua, predeterminata.

2. Nei casi di nullità previsti dal comma 1 sono dovuti i soli interessi nella misura legale.

ART. 4.

1. Il costo complessivo del credito può variare in senso sfavorevole al beneficiario del credito solo per mutuo consenso, espresso per iscritto sotto pena di nullità.

2. Tuttavia nei contratti conclusi a tempo indeterminato la banca può riservarsi, con patto specificamente approvato per iscritto dal beneficiario del credito sotto pena di nullità, la facoltà di modificare unilateralmente il costo complessivo del credito nel solo caso e nei limiti in cui la mutata situazione del mercato finanziario lo richieda. In tal caso la banca deve comunicare per iscritto al beneficiario del credito la modifica del costo complessivo del credito, e questa ha efficacia a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, salvo il diritto del beneficiario del credito di recedere dal contratto senza preavviso.

ART. 5.

1. Il costo complessivo del credito deve essere conteggiato con valuta dal giorno in cui è stato utilizzato il credito.

2. La stessa disposizione si applica agli interessi dovuti alla banca nell'ipotesi di cui all'articolo 7.

ART. 6.

1. Agli interessi scaduti di cui agli articoli 1, comma 2, lettera a) e 7, comma 2, della presente legge, si applica la disposizione di cui all'articolo 1283 del codice civile, ma non sono ammessi usi contrari.

ART. 7.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 ammettono usi difformi nell'ipotesi di scoperto di conto per un periodo di tempo non eccedente i sette giorni.

2. In tale ipotesi gli interessi si computano comunque ad un saggio che in nessun caso può essere superiore al più elevato costo complessivo del credito applicato dalla banca nelle aperture di credito, ed indicato nel prospetto di cui all'articolo 13.

CAPO II

OPERAZIONI PASSIVE

ART. 8.

1. Nei contratti con i quali le banche raccolgono somme di danaro presso il pubblico, il saggio degli interessi che la banca deve corrispondere non può essere inferiore al saggio degli interessi legali.

2. All'atto della conclusione del contratto le parti devono determinare per iscritto e direttamente il saggio degli interessi; altrimenti gli interessi sono dovuti, in deroga all'articolo 1284, secondo

e terzo comma, del codice civile, in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

3. Se la banca rilascia un libretto di deposito il saggio degli interessi convenuto deve essere annotato sul libretto.

ART. 9.

1. Nei contratti di cui al comma 1 dell'articolo 8 il saggio degli interessi può variare in senso sfavorevole al cliente solo per mutuo consenso, espresso per iscritto sotto pena di nullità.

2. Tuttavia nei contratti conclusi a tempo indeterminato la banca può riservarsi, con patto specificamente approvato per iscritto dal cliente sotto pena di nullità, la facoltà di modificare unilateralmente il saggio degli interessi nel solo caso e nei limiti in cui la mutata situazione del mercato finanziario lo richieda. In tal caso la banca deve comunicare per iscritto al cliente la modifica del saggio degli interessi e questa ha efficacia a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data del ricevimento della comunicazione, salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza preavviso.

3. Se sono stati rilasciati libretti di deposito pagabili al portatore, anche se intestati, al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnati, la banca non deve procedere in relazione a tali depositi alla comunicazione di cui al comma 2 ma deve rendere nota la variazione del saggio degli interessi con avviso esposto nei propri locali aperti al pubblico. In tal caso la variazione del saggio degli interessi decorre dal quindicesimo giorno successivo all'esposizione dell'avviso.

4. La banca deve procedere all'annotazione del nuovo saggio degli interessi in occasione della prima presentazione del libretto successiva alla variazione; tale obbligo sussiste anche per i libretti di deposito nominativi.

ART. 10.

1. Gli interessi sui depositi di danaro presso una banca devono essere conteggiati con valuta dal giorno in cui è stato effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

ART. 11.

1. Le clausole relative alle provvigioni, alle commissioni, alle spese, ai costi accessori e ad ogni altro rimborso o somma il cui pagamento sia richiesto dalla banca il relazione al deposito di danaro o per servizi bancari a questo collegati sono efficaci nei confronti del depositante se questi le ha specificamente approvate per iscritto. In mancanza, nulla è dovuto.

CAPO III
OPERAZIONI ACCESSORIE

ART. 12.

1. Nei contratti con i quali le banche prestano servizi al pubblico le clausole relative alle provvigioni, alle commissioni, alle spese, ai costi accessori ed ad ogni altro rimborso o somma il cui pagamento sia richiesto dalla banca sono efficaci nei confronti dell'utente se questi le ha specificamente approvate per iscritto. In mancanza, nulla è dovuto.

2. La disposizione del comma 1 non si applica nel caso di esecuzione da parte della banca di singoli incarichi per i quali siano richieste in pagamento commissioni, spese ed ogni altra somma il cui ammontare complessivo non sia superiore a lire ventimila, a condizione che le indicazioni relative a tali incarichi siano ricomprese nell'avviso di cui all'articolo 13.

3. Restano in ogni caso ferme le altre disposizioni della presente legge relative ai servizi bancari.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 13.

1. Le banche sono tenute ad esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso contenente il testo della presente legge nonché un prospetto con l'indicazione, reale e veritiera:

a) quanto alle operazioni attive:

1) del costo complessivo del credito praticato in tali operazioni;

2) delle commissioni, delle spese e di ogni altra somma richiesta per i servizi bancari collegati all'erogazione o all'utilizzazione del credito, indicando per ognuna il titolo e l'ammontare;

3) della misura degli interessi moratori;

b) quanto alle operazioni passive:

1) del saggio degli interessi corrisposti dalla banca in tali operazioni;

2) delle commissioni, delle spese e di ogni altra somma richiesta in relazione all'effettuazione del deposito di danaro o per i servizi bancari a questo collegati, indicando per ognuna il titolo e l'ammontare;

c) quanto alle operazioni accessorie: delle commissioni, delle spese e di ogni altra somma richiesta per l'espletamento dei principali servizi e di ogni altro incarico che la banca intenda includere nel prospetto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono comprendere per ciascun tipo di operazione una pluralità di aliquote, purché presso tutte le sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze di ogni azienda o istituto di credito vengano praticati tassi e condizioni uniformi, assi-

curando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale. Sono salve le diverse disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64.

ART. 14.

1. Nei contratti di durata regolati dalla presente legge la banca è tenuta a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sul costo complessivo del credito o sugli interessi praticati nel corso del rapporto, sulla capitalizzazione degli stessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle commissioni, sulle spese ed in genere su tutte le somme richieste in pagamento, nonché su ogni altro evento od elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

2. Se i contratti di cui al comma 1 sono regolati in conto corrente, l'estratto conto deve essere trasmesso dalla banca al cliente con periodicità almeno mensile.

3. Qualora siano stati emessi libretti di deposito pagabili al portatore, anche se intestati al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnati, le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite con comunicazione scritta, o annotate sul libretto, in occasione della prima presentazione del libretto nell'anno solare, nonché in occasione della sua estinzione.

ART. 15.

1. Le disposizioni della presente legge non possono essere derogate pattizialmente se non a favore del cliente.